



Fisco Equo

Rivista telematica di LEF
associazione per la legalità e l'equità fiscale

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA STRUTTURA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (Anni d'imposta 2003-2018)

Appendice

Principali interventi normativi e andamento del PIL

Roma, dicembre 2020

INDICE

<i>Dall'anno d'imposta 2003 all'anno d'imposta 2018.....</i>	<i>2</i>
Principali interventi normativi	2
<i>Anno d'imposta 2003</i>	2
<i>Anno d'imposta 2004</i>	3
<i>Anno d'imposta 2005</i>	3
<i>Anno d'imposta 2006</i>	4
<i>Anno d'imposta 2007</i>	5
<i>Anno d'imposta 2008</i>	6
<i>Anno d'imposta 2009</i>	6
<i>Anno d'imposta 2010</i>	6
<i>Anno d'imposta 2011</i>	6
<i>Anno d'imposta 2012</i>	6
<i>Anno d'imposta 2013</i>	7
<i>Anno d'imposta 2014</i>	7
<i>Anno d'imposta 2015</i>	7
<i>Anno d'imposta 2016</i>	8
<i>Anno d'imposta 2017</i>	8
<i>Anno d'imposta 2018</i>	9
Andamento del Prodotto Interno Lordo	10

Dall'anno d'imposta 2003 all'anno d'imposta 2018

Nel periodo preso a base dall'indagine (anni d'imposta 2003-2018) la tassazione sul reddito delle persone fisiche è stata oggetto di numerosi e rilevanti interventi che hanno influenzato l'ammontare dei redditi dichiarati, il reddito imponibile e il calcolo dell'imposta dovuta. Inoltre, sull'ammontare dei redditi dichiarati ha pesato l'andamento della nostra economia. Al fine d'interpretare correttamente i dati di confronto vengono descritte, per anno d'imposta, le principali modifiche intervenute e viene illustrato ed analizzato l'andamento del Prodotto Interno Lordo.

Principali interventi normativi

Di seguito vengono illustrate, articolate per anno d'imposta, le principali novità normative che hanno modificato in modo rilevante la tassazione sul reddito delle persone fisiche nel periodo preso a base dall'indagine.

Anno d'imposta 2003

L'anno d'imposta 2003 presenta importanti e considerevoli novità rispetto all'anno precedente. In particolare:

- entra in vigore una nuova tabella delle aliquote articolata su nuovi scaglioni di reddito;

TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA		
Reddito	Aliquota	Imposta
fino a 15.000,00 €	23%	23% dell'importo
oltre 15.000,00 € e fino a 29.000,00 €	29%	3.450,00 € + 29% parte eccedente 15.000,00
oltre 29.000,00 € e fino a 32.600,00 €	31%	7.510,00 € + 31% parte eccedente 29.000,00
oltre 32.600,00 € e fino a 70.000,00 €	39%	8.626,00 € + 39% parte eccedente 32.600,00
oltre € 70.000,00	45%	23.212,00 € + 45% parte eccedente 70.000,00

- viene introdotta una deduzione dal reddito complessivo per assicurare la progressività dell'imposizione; tale deduzione decresce al crescere del reddito ed è costituita da una "deduzione base", prevista per tutte le tipologie di reddito, e da una "ulteriore deduzione", riconosciuta per alcune tipologie di reddito (3.000 € per tutti i contribuenti e in aggiunta 4.500 € per il Lavoro dipendente, 4.000 € per i redditi di Pensione e 1.500 € per i redditi da Lavoro autonomo o Impresa in contabilità semplificata);
- vengono modificati gli importi e le modalità di determinazione, delle detrazioni per Lavoro dipendente, Pensione e Lavoro autonomo o Impresa in contabilità semplificata (per Lavoro dipendente a partire da 27.000 € per un importo di 130 € che cresce a 235 € con reddito complessivo di 29.500 € per azzerarsi sopra i 52.000 € di reddito complessivo; per Pensione a partire da 24.500 € per un importo di 70 € che cresce a 290 € con reddito complessivo di 31.000 € per azzerarsi sopra i 52.000 € di reddito complessivo; per Lavoro autonomo o Impresa in contabilità semplificata a partire da 25.500 € per un importo di 80 € che cresce a 126 € con reddito complessivo di 31.000 € per azzerarsi sopra i 32.000 € di reddito complessivo);

- viene introdotto per i titolari di reddito d'Impresa e per gli esercenti arti e professioni, in forma sperimentale, il concordato biennale preventivo che ai soggetti in determinate condizioni (incrementi annuali dei redditi di specie non inferiori a certe percentuali) agevola la determinazione dell'imposta sull'eccedenza del reddito di specie, sospende gli obblighi di emissione e scontrino fiscale e limita i poteri dell'ufficio in fase di accertamento.

Anno d'imposta 2004

Nell'anno d'imposta 2004 entrano in vigore le modifiche apportate alla tassazione dei redditi di capitale che prevedono l'eliminazione del credito d'imposta sui dividendi.

Dall'anno d'imposta 2004 la determinazione del reddito d'Impresa viene regolamentata in ambito IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e non più in ambito IRPEF. Questo comporta novità nella determinazione dell'imposta sul reddito d'Impresa. In particolare, tra le principali novità si segnalano:

- l'introduzione della cosiddetta "participation exemption", ossia di un sistema secondo cui le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni dotate di particolari requisiti non concorrono alla determinazione del reddito d'Impresa in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare;
- l'esclusione, nella misura del 60 per cento, dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti;
- pro-rata di deducibilità degli interessi passivi, da determinarsi con riferimento alla quota degli interessi stessi che residua dopo l'applicazione del pro-rata di indeducibilità patrimoniale e della thin capitalization;
- opzione per la trasparenza fiscale ai fini dell'imputazione del reddito prodotto dalle società a responsabilità limitata la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 per le cooperative), con un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.

Anno d'imposta 2005

Nell'anno d'imposta 2005 entra in vigore una nuova tabella delle aliquote e degli scaglioni di reddito per il calcolo dell'imposta.

TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA		
Reddito	Aliquota	Imposta
fino a 26.000,00 €	23%	23% dell'importo
oltre 26.000,00 € e fino a 33.500,00 €	33%	5.980,00 € + 33% parte eccedente 26.000,00
oltre 33.500,00 € e fino a 100.000,00 €	39%	8.455,00 € + 39% parte eccedente 33.500,00
oltre € 100.000,00	43%(39+4)	34.390,00 € + 43% parte eccedente 100.000,00

Le detrazioni d'imposta per oneri di famiglia vengono trasformate in deduzioni decrescenti al crescere del reddito imponibile.

In particolare, spettano:

- 3.200 € per il coniuge;
- 2.900 € per ciascun figlio;

- 3.450 € per ciascun figlio minore di tre anni;
- 3.700 € per ciascun figlio portatore di handicap;
- 3.200 € per il primo figlio nel caso di mancanza dell'altro genitore;
- 2.900 € per ogni altro familiare.

La deduzione per carichi di famiglia diminuisce al crescere del reddito complessivo e si azzerà sopra i 78.000 €.

Anno d'imposta 2006

La legge finanziaria del 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha revisionato gli studi di settore, adeguando "la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono". Tale revisione ha riguardato la determinazione dei redditi di Lavoro autonomo, Impresa e Partecipazione sottoposti a tale tipo di strumento di verifica della congruità dei compensi e dei ricavi dichiarati.

Per il reddito d'Impresa sono entrati in vigore interventi normativi per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Questi interventi hanno interessato ai fini del recupero di base imponibile:

- la modifica del regime di tassazione integrale degli utili e proventi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- l'esclusione della possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati "promiscuamente" nell'esercizio d'Impresa, anche se acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta; per questi mezzi, se in leasing; i canoni sono deducibili a condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore a un determinato periodo; la modifica si applica ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati dopo il 12 agosto 2006;
- le quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali che debbono essere calcolate tenendo conto il costo dei fabbricati deve essere considerato al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza; questa disposizione si applica anche alla quota capitale dei canoni dei fabbricati strumentali in locazione finanziaria;
- l'introduzione d'un limite all'utilizzo delle perdite dei soci relative ad esercizi anteriori all'inizio del regime della trasparenza;
- il riporto illimitato delle perdite riguarda quelle maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione dell'impresa e a condizione che le stesse si riferiscano ad un'attività produttiva effettivamente nuova;
- il divieto di riportare le perdite pregresse con riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito del gruppo; la modifica si applica ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data del 4 luglio 2006;
- la non deducibilità delle minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- l'abolizione della facoltà di svalutare per rischio contrattuale le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

La possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate è stata estesa anche ai lavoratori autonomi e alle imprese minori, come già avveniva per il reddito d'Impresa in contabilità ordinaria.

Per il reddito di Lavoro autonomo sono state introdotte le seguenti modifiche:

- attribuzione di rilevanza reddituale alle plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
- i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale rientrano tra i proventi che concorrono a formare il reddito;
- le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura, sono integralmente deducibili dal reddito di Lavoro autonomo.

Anno d'imposta 2007

Nell'anno d'imposta 2007 entra in vigore una nuova tabella delle aliquote e degli scaglioni di reddito per il calcolo dell'imposta.

TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA		
Reddito	Aliquota	Imposta
fino a 15.000,00 €	23%	23% dell'importo
oltre 15.000,00 € e fino a 28.000,00 €	27%	3.450,00 € + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre 28.000,00 € e fino a 55.000,00 €	38%	6.960,00 € + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre 55.000,00 € e fino a 75.000,00 €	41%	17.220,00 € + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre € 75.000,00	43%	25.420,00 € + 43% parte eccedente 75.000,00

Le deduzioni per oneri di famiglia vengono trasformate in detrazioni per carichi familiari che decrescono al crescere del reddito complessivo.

In particolare, spettano per il coniuge a carico da 800 € a 0 €; la detrazione si azzerà oltre gli 80.000 € di reddito complessivo.

Per i figli a carico spettano:

800 € per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;

900 € per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

una maggiorazione di 220 € per ciascun figlio portatore di handicap;

una maggiorazione di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.

Le detrazioni per i figli si cumulano in una detrazione complessiva che decresce al crescere del reddito complessivo e si azzerà oltre i 95.000 € se non con un solo figlio; per ogni figlio in più il limite di azzeramento s'incrementa di 15.000 €. ci sono maggiorazioni, altrimenti si azzerà ad un importo più alto.

Per ogni altro familiare a carico spetta una detrazione di 750 €. L'importo complessivo di tale detrazione è decrescente al crescere del reddito e si azzerà oltre gli 80.000 €.

Per l'anno d'imposta 2007 si passa per i redditi da Lavoro e Impresa a contabilità semplificata si passa dalle deduzioni alle detrazioni decrescenti al crescere del reddito complessivo. In particolare, spettano per i redditi da:

Lavoro dipendente o a questi assimilati da 1.840 € a 0 € per importi superiori ai 55.000 €;

Pensione da 1.725 € (1.783 € per i contribuenti con più di 75 anni) a 0 € per importi superiori ai 55.000 €;

Lavoro autonomo, Impresa a contabilità semplificata e forfetaria, Partecipazione e Altri redditi assimilati al Lavoro dipendente da 1.104 € a 0 € per importi superiori ai 55.000 €.

Dall'anno d'imposta 2007 chi possiede solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) d'importo complessivo inferiore a 500 € non deve imposta.

Anno d'imposta 2008

Per chi ha a carico più di tre figli spetta un'ulteriore detrazione pari a 1.200 €; tale detrazione non spetta se la detrazione teorica per figli a carico è pari a zero per effetto della decrescenza dell'ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia al crescere del reddito. Qualora non vi è capienza nell'imposta dovuta l'importo della ulteriore detrazione non utilizzato può essere richiesto dal contribuente come rimborso o credito da riportare all'anno successivo.

Dall'anno d'imposta 2008 è introdotta, per i lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali, un'imposta pari al dieci per cento, sulle somme ricevute per prestazioni di lavoro straordinario, per un importo complessivo inferiore a 3.000 €.

I soggetti (cosiddetti "minimi") che nel 2008 hanno percepito ricavi per un importo inferiore ai 30.000 € nell'esercizio di attività commerciali o professionali possono determinare il reddito in modo semplificato e pagare un'imposta sostitutiva di IRPEF (e relative addizionali), IRAP ed IVA.

Per il reddito derivante da attività professionale e da Impresa commerciale in contabilità semplificata è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le perdite indipendentemente dalla loro natura.

Anno d'imposta 2009

Nell'anno d'imposta 2009 non entrano in vigore norme che modificano in modo rilevante le modalità di tassazione dei redditi.

Anno d'imposta 2010

Nell'anno d'imposta 2010 non entrano in vigore norme che modificano in modo rilevante le modalità di tassazione dei redditi.

Anno d'imposta 2011

Nell'anno d'imposta 2011 per le locazioni degli immobili è stata introdotta la possibilità di optare per tale tipo di reddito per un'imposta sostitutiva del 21% o del 19% chiamata "cedolare secca".

È prorogata l'agevolazione sulle somme percepite per incremento della produttività dai lavoratori dipendenti del settore privato che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10% fino a 6.000 € lordi.

È stato introdotto, infine, un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000 €.

Anno d'imposta 2012

Nell'anno d'imposta 2012 l'Imposta Municipale Unica sostituisce l'IRPEF sui redditi dei fabbricati non locati e sui redditi dominicali dei terreni non affittati. Anche il reddito

dell'abitazione principale, già interamente deducibile, non fa più parte del reddito da fabbricati, quindi, del reddito complessivo.

Prosegue anche per quest'anno d'imposta l'agevolazione concessa sulle somme percepite per incremento della produttività dai lavoratori dipendenti del settore privato.

Viene modificato il regime relativo ai contribuenti cosiddetti "minimi" e viene ristretto il campo ai soli soggetti (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), con ricavi inferiori ai 30.000 euro, che intraprendono l'attività o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. Anche l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% dell'imponibile (fiscalità di vantaggio).

Anno d'imposta 2013

Nell'anno d'imposta 2013 il reddito da fabbricati derivante dall'abitazione principale è tornato a far parte del reddito complessivo ed è da questo interamente deducibile. Sono tornate imponibili, nella misura del 50% della rendita catastale rivalutata, le abitazioni non locate situate nello stesso comune ove il contribuente possiede l'abitazione utilizzata come residenza principale.

Anno d'imposta 2014

Nell'anno d'imposta 2014, a partire dal mese di maggio, i datori di lavoro hanno erogato ai propri dipendenti in busta paga un credito d'imposta mensile di 80 €. Questo credito spetta ai dipendenti con un reddito complessivo superiore agli 8.000 € (esattamente 8.145 €) non superiore a 26.000 €.

Sono state elevate dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici.

Sono state prorogate le detrazioni del 50% per le spese di ristrutturazione degli immobili e del 65% per le spese relative ad interventi per il risparmio energetico.

Anno d'imposta 2015

Nell'anno d'imposta 2015 il credito d'imposta mensile di 80 € va a regime e l'importo annuale passa da 640 € a 960 €. Sono state introdotte nuove agevolazioni ampliando le spese detraibili. In particolare tra le più importanti si segnalano: quella del 19% per le spese relative alla frequentazione di scuole di ogni ordine e grado, esclusa l'università, fino a 400 € per studente; quella del 19% per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali e quella del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Sono, inoltre, prorogate tutte le spese per ristrutturazioni edilizie (50%) e risparmio energetico (65%).

Per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa è stato introdotto un regime forfetario sostitutivo che si applica per tutte le imposte (IRPEF, Addizionale all'IRPEF e IRAP) nella misura del 15%. Questi soggetti sono inoltre fuori dal campo di applicazione dell'IVA. Il regime si applica solo a determinate condizioni e tenendo conto di una serie di vincoli con limiti di compensi e ricavi che varia a seconda del tipo di attività esercitato e individuato attraverso il codice ATECO.

Il valore di soglia dei compensi e dei ricavi va da un minimo di 15.000 € per una serie di attività fra cui quelle professionali ad un massimo di 40.000 € per una serie

di altre attività come il commercio al dettaglio e all'ingrosso. Ai compensi e ai ricavi per ogni tipologia di attività si applica un coefficiente di redditività stabilito da un'apposita tabella allegata alla legge che ha introdotto questo regime.

Sempre da quest'anno per il lavoro autonomo e l'impresa entra in vigore per l'acquisto di beni strumentali nuovi, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un maggiore valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Nell'anno d'imposta 2015 la tassazione agevolata con aliquota a titolo d'imposta sui premi di produttività relativi al reddito da Lavoro dipendente non è stata rinnovata.

Anno d'imposta 2016

È stata introdotta una tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% per i premi di risultato inferiori a 2.000 € o a 2.500 € se il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro.

È stata aumentato a 750 € l'importo per cui è detraibile al 19% la spesa per le assicurazioni a tutela del rischio di morte delle persone con disabilità grave. È, inoltre, detraibile al 19% la spesa per canoni di leasing corrisposti nel 2016 da contribuenti con un reddito inferiore a 55.000 € per l'acquisto dell'abitazione principale.

Sono detraibili al 20% fino ad un massimo di 100.000 € le "Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave" a soggetti che operano nel settore della beneficenza.

È stata concessa una detrazione al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 16.000 € per l'acquisto di mobilia nuova destinata alla prima abitazione, acquistata di recente (2015 o 2016) da coppie giovani.

È detraibile, sempre al 50%, l'IVA corrisposta nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. È concessa una detrazione pari al 65% della spesa fatta nel 2016 per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Anno d'imposta 2017

Da quest'anno d'imposta c'è una importante novità in quanto per chi esercita un'attività economica in regime di contabilità semplificata si passa dalla competenza alla cassa. In particolare, sono in tale regime gran parte delle piccole imprese di artigiani e commercianti e i professionisti per i quali questo è il naturale regime di contabilità naturale. Ciò ha consentito a tutti questi contribuenti di non considerare nell'anno di competenza relativo le fatture non ancora rimosse.

Da giugno 2017 è estesa la possibilità di utilizzare la cedolare secca anche per gli affitti di breve durata inferiori ai 30 giorni. Il limite della tassazione agevolata per i premi di risultato è innalzato a 4.000 €.

Sono state incrementate le percentuali delle detrazioni per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Il limite delle spese d'istruzione per le scuole inferiori è stato aumentato a 717 €. Le spese per l'istruzione universitaria sostenute per canoni di locazione sono detraibili anche se l'Università si trova nella stessa provincia purché a più di 50 chilometri dalla residenza dello studente. Tra le spese sanitarie vanno considerate anche quelle per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

Nell'anno d'imposta 2017 è stata prorogata la norma del maggior valore delle quote di ammortamento per il lavoro autonomo e l'impresa. Inoltre, sempre per il lavoro autonomo e l'impresa, è stato introdotto il cosiddetto "iper-ammortamento", modello "Industria 4.0", (art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) per il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e un maggior delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Anno d'imposta 2018

Dall'anno d'imposta 2018 sono state introdotte nuove spese detraibili al 19% come quelle relative agli abbonamenti ai trasporti pubblici d'importo inferiore a 250 €; quelle per assicurazione contro calamità e quelle sostenute per l'acquisto di strumenti "compensativi e di sussidi tecnici e informatici" in favore dei soggetti con disturbi dell'apprendimento (DSA).

È stata, inoltre, introdotta una detrazione dei contributi versati a società di mutuo soccorso fino ad un importo di 1.300 € e sono state ampliate le spese per interventi di tipo ecologico (sistemazione a verde dell'unità immobiliare) o di risparmio energetico (fino all'80 o 85%). È stata estesa anche ai dipendenti pubblici la deducibilità dei contributi per la previdenza complementare.

Per il lavoro autonomo e le imprese gli studi di settore sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Andamento del Prodotto Interno Lordo

Le tabelle che seguono illustrano l'andamento del Prodotto Interno Lordo nel periodo oggetto dell'indagine sia a prezzi correnti (PIL nominale) che in valori assoluti (PIL reale). I dati sono quelli ISTAT aggiornati a marzo 2020.

PRODOTTO INTERNO LORDO A PREZZI DI MERCATO (IN MILIONI DI €) (DATI ISTAT)		
ANNO	VALORE	% CRESCITA ANNO PRECEDENTE
2003	1.394.693	
2004	1.452.319	4,13%
2005	1.493.635	2,84%
2006	1.552.687	3,95%
2007	1.614.840	4,00%
2008	1.637.699	1,42%
2009	1.577.256	-3,69%
2010	1.611.279	2,16%
2011	1.648.756	2,33%
2012	1.624.359	-1,48%
2013	1.612.751	-0,71%
2014	1.627.406	0,91%
2015	1.655.355	1,72%
2016	1.695.787	2,44%
2017	1.736.593	2,41%
2018	1.766.168	1,70%

Si rileva che il valore del PIL nominale cresce con valori tra il 2,84% e il 4,13% nel periodo 2004-2007. Nel 2008 si registra un rallentamento della crescita con un incremento pari all'1,42%. Nel 2009 si ha una inversione di tendenza con un decremento del 3,69%. Nel 2010 e nel 2011 torna a crescere con un incremento rispettivamente del 2,16% e del 2,33%. Nel 2012 e nel 2013 si ha ancora un decremento pari rispettivamente all'1,48% e allo 0,71%. Nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017 e del 2018, infine, si ha un incremento dell'0,91%, dell'1,72%, del 2,44%, del 2,41% e dell'1,70%.

VARIAZIONI PERCENTUALI DELL'ANDAMENTO DEL PRODOTTO INTERNO LORDO IN VOLUME (IN MILIONI DI €) (DATI ISTAT)		
ANNO	VALORE	% CRESCITA ANNO PRECEDENTE
2003	1.699.354	
2004	1.723.546	1,42%
2005	1.737.642	0,82%
2006	1.768.757	1,79%
2007	1.795.059	1,49%
2008	1.777.791	-0,96%
2009	1.683.907	-5,28%
2010	1.712.757	1,71%
2011	1.724.872	0,71%
2012	1.673.455	-2,98%
2013	1.642.646	-1,84%
2014	1.642.751	0,01%
2015	1.655.355	0,77%
2016	1.676.766	1,29%
2017	1.704.732	1,67%
2018	1.718.338	0,80%

Si rileva che il valore del PIL in volume cresce con valori tra l'1,79% e lo 0,82% nel periodo 2004-2007. Nel biennio 2008-2009 si registra un rallentamento della crescita con decrementi rispettivamente dello 0,96% e del 5,28%. Nel 2010 si ha una inversione di tendenza con un incremento dell'1,71%. Nel 2011 prosegue la crescita con un incremento dello 0,71%, mentre nel 2012 e nel 2013 si ha un decremento rispettivamente del 2,98% e del 1,84%. Nel 2014, nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018, infine, si ha un incremento dello 0,01%, dello 0,77%, dell'1,29%, dell'1,67% e dello 0,80%.